

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1226)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

e col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca
Scientifica e Tecnologica

(GRANELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1985

Programma nazionale di ricerche in Antartide

ONOREVOLI SENATORI. — Il continente antartico riveste un interesse e un'importanza sempre crescenti per l'opportunità che offre per lo svolgimento di attività scientifiche in condizioni ambientali del tutto particolari.

L'importanza dell'Antartide non è limitata però al solo aspetto scientifico, ma abbraccia anche e soprattutto quello economico, come dimostra l'interesse che tutti i Paesi tecnologicamente più avanzati mostrano per quelle regioni, che si sono rivelate ricche di potenziali risorse energetiche, minerarie e biologiche.

La considerazione di tutti gli aspetti scientifici, tecnologici ed economici del problema e la valutazione in senso positivo dell'interesse e della disponibilità di un coinvolgimento italiano nella vicenda antartica hanno condotto il nostro Paese a dare l'adesione al Trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1° dicembre 1959. Ciò è avvenuto con la legge 29 novembre 1980, n. 963, che ha autorizzato il Presidente della Repubblica ad aderire al Trattato e ne ha disposto la piena esecuzione con decorrenza dalla sua entrata in vigore.

Il Trattato antartico, sottoscritto dall'Italia nel marzo del 1981, impegna i Paesi firmatari ad utilizzare l'Antartide per scopi pacifici, escludendo la possibilità di installarvi basi militari, di effettuare esperimenti nucleari e di stabilirvi depositi di scorie radioattive. Il Trattato, accantonando il problema delle rivendicazioni di sovranità territoriale, garantisce ai Paesi firmatari la libertà di effettuare programmi di ricerca scientifica e tende a favorire la cooperazione nel settore attraverso riunioni periodiche, consultazioni, scambi di informazioni e dati. Ciò spiega il grande peso che il Trattato antartico ha avuto e continua ad avere sulla salvaguardia dell'integrità territoriale dell'Antartide, delle sue risorse naturali e del suo intero ecosistema.

L'adesione dell'Italia al Trattato non deve costituire una mera formalità diplomatica, ma rappresentare piuttosto l'interesse da parte del nostro Paese a contribuire efficacemente e concretamente, insieme agli altri

Paesi firmatari, allo studio e all'esplorazione scientifica di tale continente.

Le ragioni che giustificano una seria e tempestiva iniziativa del nostro Paese volta ad iniziare un programma di ricerca con una prima spedizione in quel continente — da svolgersi nell'estate antartica corrispondente al periodo novembre 1985-aprile 1986 — sono fondate e molteplici.

Innanzitutto va ricordata la scadenza del Trattato antartico che avverrà nel 1991, data prima della quale è assolutamente necessario per l'Italia adempiere ad alcune clausole contenute nel Trattato stesso al fine di porsi in posizione favorevole quando questo verrà rinegoziato e sarà stabilito il nuovo assetto dell'Antartide.

Va infatti sottolineato che la semplice adesione dell'Italia al Trattato non le ha conferito automaticamente il rango di « membro consultivo » che dà il diritto di partecipare con potere decisionale alle sessioni plenarie.

Va anche ricordato, a tale proposito, che i Paesi firmatari del Trattato antartico — 28, dei quali 16 sono membri del comitato consultivo — si distinguono, appunto, in membri consultivi e non consultivi. Il titolo di membro consultivo, con il conseguente diritto a partecipare, come si è già detto, alle sessioni plenarie biennali del comitato consultivo (la prossima sessione si terrà nel novembre 1985) e alle riunioni dei gruppi di lavoro dello SCAR (*Scientific Committee on Antarctic Research*), si acquisisce a norma dell'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso conducendo sostanziali attività di ricerca in tale territorio. Verrà così a determinarsi una posizione di vantaggio dell'Italia rispetto a quei Paesi che non essendo membri consultivi non partecipano alle fasi decisionali, pur essendo vincolati al rispetto delle determinazioni prese.

Attualmente, l'obiettivo delle riunioni è quello di definire i criteri per il rinnovo del Trattato e di mettere a punto il regime per un eventuale futuro sfruttamento delle risorse minerarie e naturali. Fasi che la nostra diplomazia indica essere già state avviate nelle riunioni « a porte chiuse » del comitato consultivo già citato.

Nella consapevolezza dell'importanza strategica di una nostra presenza in Antartide, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica aveva avviato, in stretto concerto con il Ministro degli affari esteri e con il concorso di altre Amministrazioni interessate, le azioni necessarie per pervenire alla definizione di un « Programma nazionale di ricerche in Antartide » in grado di soddisfare le condizioni poste dal citato articolo IX per acquisire il titolo di membro consultivo. La proposta di avviare tale programma è stata portata all'esame del CIPE, che con delibera del 22 novembre 1984 ha preso atto degli obiettivi generali, elaborati per la parte scientifica dal CNR, e ha approvato l'esecuzione di una prima spedizione in Antartide da svolgersi nel periodo novembre 1985-aprile 1986.

Il CIPE inoltre stabiliva di affidare all'ENEA, d'intesa con il CNR ed in via transitoria, la gestione della citata spedizione, secondo modalità operative predisposte dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con le Amministrazioni e gli enti più direttamente interessati.

L'individuazione dell'ENEA quale ente gestionale operativo è stata determinata dalla maggiore snellezza di funzionamento, con particolare riguardo alla celerità di spesa e alla correttezza nella stipulazione dei contratti, che l'ordinamento dell'ente consente rispetto alle procedure più complesse e richiedenti tempi più lunghi di altri enti, quali ad esempio il CNR.

La partecipazione dell'ENEA non sarà peraltro limitata ai soli aspetti gestionali in quanto l'ente contribuirà anche alle fasi di programmazione e svolgimento delle attività sia scientifiche sia tecnologiche, con particolare riguardo a queste ultime.

Si è pertanto ritenuto opportuno presentare al Parlamento un provvedimento organico che comprenda, con i relativi organi e procedure, un programma di ricerche scientifiche e tecnologiche in Antartide per il periodo di vigenza del Trattato e cioè fino al 1991. A ciò si è provveduto con il presente disegno di legge, di concerto con tutte le Amministrazioni interessate.

L'articolo 1 autorizza il programma di ricerche scientifiche e tecnologiche per il periodo 1985-1991 al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato sull'Antartide anche agli effetti di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso.

L'articolo 2 stabilisce i compiti attribuiti al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, fra i quali vanno evidenziate l'adozione del programma di ricerche scientifiche e tecnologiche e la sua presentazione al CIPE per l'approvazione.

L'articolo 3 prevede la istituzione del Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide, cui è demandato fra l'altro il compito di formulare proposte e pareri per il coordinamento del programma con quelli degli altri Paesi operanti in Antartide. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed è composto da un rappresentante e da un supplente designati dai Ministeri degli affari esteri, bilancio e programmazione economica, tesoro, difesa, pubblica istruzione, industria, marina mercantile, partecipazioni statali, sanità e ricerca scientifica, nonché dal presidente della Commissione scientifica nazionale prevista dal successivo articolo 4 e dal responsabile dell'attuazione del programma.

L'articolo 4 istituisce la Commissione scientifica nazionale per l'Antartide che ha, tra l'altro, i compiti di avanzare proposte per l'elaborazione del programma nazionale e dei programmi scientifici annuali, di assicurare il collegamento con gli organi scientifici previsti dal Trattato, di raccogliere gli elementi utili all'elaborazione della relazione che il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica deve, ai sensi del precedente articolo 2, presentare al CIPE e al Parlamento entro il mese di luglio di ogni anno.

La Commissione, nominata con decreto del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che la presiede, è composta da un vice presidente designato dal CNR, da un rappresentante dell'Ufficio del Ministro per la ricerca e da 15 esperti

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

designati dai Ministri della pubblica istruzione, della marina mercantile e della sanità, dal CNR, dall'ENEA, dall'Istituto nazionale di geofisica e dall'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

L'articolo 5 si riferisce all'ipotesi prevista dall'articolo VII, paragrafo 5, del Trattato, per effetto del quale le spedizioni e attività intraprese verso l'Antartide dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, e prevede le condizioni cui detta autorizzazione è subordinata anche ai fini dell'esercizio della vigilanza sulle attività autorizzate.

L'articolo 6 detta le norme per l'attuazione del programma. È previsto che a tale attuazione provveda l'ENEA d'intesa con il CNR e con l'apporto, fornito dal Ministero della difesa, di un contributo di personale militare per gli aspetti logistici, secondo le forme e i termini disciplinati dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della difesa. È previsto, inoltre, un regolamento per disciplinare la materia del trattamento giuridico, economico-accessorio e previdenziale del personale impegnato in Antartide, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

L'articolo 7 contiene la norma transitoria che consente, in attuazione della delibera del CIPE del 22 novembre 1984, di effettuare una prima spedizione in Antartide con le modalità di attuazione previste dal precedente articolo 6. Tale prima spedizione, il cui onere è valutato in 9,62 miliardi di lire, avrà indubbiamente un carattere progettuale e ricognitivo per fornire criteri di orientamento per tutte le attività del programma.

L'articolo 8 prevede la copertura finanziaria del provvedimento, istituendo, per il periodo 1985-1991, un capitolo di lire 230 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'entità del finanziamento stanziato si giustifica in quanto la esecuzione di un'attività continuativa di ricerche in Antartide presuppone: l'installazione in quel territorio di una base permanente in grado di ospitare, con i necessari servizi, fino ad un massimo di 40 ricercatori, consentendo sia lo svolgimento delle attività di ricerca che le operazioni di manutenzione, in particolare dei mezzi di trasporto aerei e terrestri dei quali la base deve essere dotata per garantire gli spostamenti ed assicurare i collegamenti con le altre basi antartiche; la costruzione, al fine di non dover dipendere dall'armamento straniero, di una nave oceanografica attrezzata per la navigazione polare, da utilizzare anche come unità di supporto per la base a terra. Ciò consentirà al nostro Paese di qualificare sul mercato internazionale i settori produttivi ed industriali coinvolti.

Il programma di ricerca prevederà una vasta gamma di tematiche sia scientifiche che tecnologiche.

Nel primo settore i principali campi individuati sono: geologia, geofisica, meteorologia e biologia. Ad essi se ne potranno aggiungere altri, come ad esempio: glacialogia, biologia e medicina umana, fisica dell'atmosfera.

Nel secondo settore sono da citare gli studi relativi a prove su materiali, componenti e sistemi, che dovranno essere utilizzati in ambienti ostili e in condizioni climatiche estreme, e lo studio sui relativi sistemi di automazione e controllo. Particolare attenzione verrà rivolta al campo della prospezione e perforazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Programma nazionale
di ricerche in Antartide)*

Al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto all'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso, è autorizzato per il periodo 1985-1991 un programma di ricerche scientifiche e tecnologiche.

Art. 2.

*(Compiti del Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica)*

Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, fatte salve le competenze del Ministro degli affari esteri per gli adempimenti di carattere internazionale previsti dal Trattato sull'Antartide, sono affidati i compiti di:

1) formulare il programma di cui al precedente articolo 1, avvalendosi a tal fine della Commissione di cui al successivo articolo 4;

2) presentare al CIPE, per l'approvazione, il programma di cui al precedente articolo 1, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 3;

3) approvare i programmi esecutivi annuali predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 4;

4) vigilare sull'attuazione del programma nazionale di ricerche in Antartide, nel rispetto delle norme previste dal Trattato sull'Antartide;

5) presentare, entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione al CIPE e al

Parlamento sullo stato di avanzamento del programma.

Art. 3.

(Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide)

1. È istituito presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide con i compiti di:

1) esprimere pareri sul programma nazionale e sui relativi programmi esecutivi;

2) esprimere il proprio parere ai fini dell'autorizzazione e del controllo di tutte le iniziative nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma;

3) formulare proposte ed esprimere pareri ai fini del coordinamento del programma nazionale con i programmi di ricerca degli altri Paesi che operano in Antartide;

4) indicare criteri per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo III del Trattato sull'Antartide.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed è composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti Amministrazioni: Ministero degli affari esteri, Ministero del bilancio e della programmazione economica, Ministero del tesoro, Ministero della difesa, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero della marina mercantile, Ministero delle partecipazioni statali, Ministero della sanità, Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

3. Del Comitato fanno altresì parte il vice presidente della Commissione scientifica nazionale per l'Antartide e il responsabile dell'attuazione del programma.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di

altre Amministrazioni statali, di volta in volta interessate, nonchè esperti designati dagli enti che partecipano al programma.

Art. 4.

*(Commissione scientifica nazionale
per l'Antartide)*

1. È istituita presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica la Commissione scientifica nazionale per l'Antartide con i compiti di:

1) collaborare all'elaborazione del programma nazionale e dei relativi programmi esecutivi annuali;

2) assicurare il collegamento con gli organi scientifici del Trattato;

3) coordinare le attività di ricerca italiane con quelle svolte dagli altri Paesi che operano in Antartide;

4) assicurare il coordinamento tra il programma e tutte le iniziative di ricerca nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma stesso;

5) raccogliere tutti gli elementi utili ai fini dell'elaborazione della relazione annuale del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2;

6) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attività scientifiche svolte in Antartide.

2. La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che la presiede, ed è composta:

a) da un vice presidente designato dal CNR;

b) da un rappresentante dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) da 3 esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;

d) da 1 esperto designato dal Ministro della marina mercantile;

e) da 1 esperto designato dal Ministro della sanità;

f) da 6 esperti designati dal CNR;

g) da 2 esperti designati dall'ENEA;

h) da 1 esperto designato dall'Istituto nazionale di geofisica (ING);

i) da 1 esperto designato dall'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (OGS).

3. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati esperti delle Amministrazioni dello Stato e di altri enti di volta in volta interessati.

Art. 5.

(Autorizzazione di iniziative scientifiche in Antartide)

1. Tutte le spedizioni o attività intraprese verso l'Antartide o all'interno di essa, al di fuori del programma nazionale, dovranno avere la preventiva autorizzazione del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'autorizzazione è subordinata all'accertamento dell'osservanza dei principi stabiliti dal Trattato sull'Antartide, delle finalità scientifiche dell'iniziativa, dell'esistenza di una idonea organizzazione logistica e di assistenza, e contiene le prescrizioni necessarie per l'esercizio della vigilanza sulle attività autorizzate.

Art. 6.

(Attuazione del programma)

1. L'ENEA provvede, anche tenendo conto dei propri compiti istituzionali, quali definiti dai programmi pluriennali approvati dal CIPE, d'intesa per i contenuti scientifici del programma con il CNR, all'attuazione del programma di cui all'articolo 1, secondo modalità operative stabilite nel rispetto delle vigenti normative di legge con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministero della difesa fornisce un contributo di personale militare per gli aspetti logistici, nei limiti delle disponibilità.

3. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della difesa disciplina le forme e i termini in cui si esplica il concorso di detto personale militare.

4. Le spese relative al personale delle Amministrazioni od enti partecipanti alle attività sono a carico dei bilanci di ciascuna Amministrazione od ente con esclusione delle spese relative alle missioni in Italia e all'estero, che gravano sui fondi stanziati dalla presente legge. Le spese relative al personale dell'ENEA gravano sul contributo ordinario dello Stato di cui alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, come modificata dalla legge 5 marzo 1982, n. 84, con esclusione delle spese relative alle missioni in Italia e all'estero, che gravano sui fondi stanziati dalla presente legge.

5. Con apposito regolamento il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le Amministrazioni interessate, emana norme in materia di trattamento giuridico, economico-accessorio e previdenziale del personale impegnato nelle attività in territorio antartico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Art. 7.

(Norma transitoria)

In attuazione della delibera del CIPE del 22 novembre 1984, è autorizzata una prima spedizione in Antartide, relativa al periodo novembre 1985-aprile 1986, secondo le modalità stabilite al precedente articolo 6.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 230

miliardi per il periodo dal 1985 al 1991 da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato « Contributo all'ENEA per il programma nazionale di ricerche in Antartide ». L'ENEA gestisce i fondi applicando il proprio regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno 1985, in lire 15.000 milioni per l'anno 1986 e in lire 30.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Ricerca scientifica nell'Antartide ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.